

DELIBERAZIONE N. 34 DEL 30 LUGLIO 2020

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento in materia di collaborazioni studentesche - Iniziative per il miglioramento dei servizi per gli studenti e studentesse con disabilità.

Il Consiglio di Amministrazione

- VISTA** la L.R. 4 settembre 1987, n. 37, recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna";
- VISTA** la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 79 del 12 settembre 2017 avente ad oggetto "Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (E.R.S.U.). Costituzione Consiglio di Amministrazione";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 11 del 5 febbraio 2020, con il quale all'Ing. Raffaele Sundas sono state conferite, con effetto dal 10 febbraio 2020 e per la durata di 5 anni, le funzioni di direzione generale dell'Ente;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390"
- VISTO** il D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 avente ad oggetto: "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e comma 6";
- VISTO** il Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari n. 60 del 20 ottobre 2016, di approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle attività a tempo parziale (A.A. 2018/2019);
- RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 21 del 25 maggio 2017 di approvazione del "Regolamento per l'impiego di studenti collaboratori nelle attività dell'ERSU di Cagliari";
- VISTA** la "Relazione sulle collaborazioni studentesche a tempo parziale per il supporto agli studenti e studentesse con disabilità nell'ambito dell'ERSU di Cagliari", predisposta dalla Responsabile Ufficio Alloggi e dal Direttore del Servizio Diritto allo studio, attività culturali e interventi per gli studenti, nella quale vengono proposti degli interventi migliorativi alle attività di supporto sopra citate, al fine di renderle più rispondenti alle esigenze espresse dalle studentesse e studenti con disabilità. Proposte che, nello specifico, consistono in:

- Precisa definizione delle attività cui possono essere adibiti i collaboratori con approfondimento particolare dei contenuti delle collaborazioni a favore degli studenti con disabilità, in particolare si è preferito il termine “supporto” a quello di “accompagnamento” più riduttivo;
- Viene chiarito che il collaboratore ha un rapporto individuale con lo studente con disabilità;
- Viene chiarito che l’orario di attività va concordato con lo studente con disabilità con calendari settimanali;
- Le ore giornaliere possono essere suddivise anche su sette giorni, domenica inclusa, con un limite di 4 al giorno aumentabile sino a 5, fermo restando il limite delle 200 ore complessive;
- Viene precisato che per chi intende prestare attività di supporto il colloquio ha carattere “motivazionale” e si svolge con la partecipazione dello studente con disabilità;
- Viene stabilito che in caso di risorse finanziarie dell’ERSU insufficienti a soddisfare tutte le richieste di collaborazione provenienti dai Servizi dell’Ente la priorità è data a quelle per il supporto agli studenti con disabilità;
- Sono rese più chiare e precise le cause di decadenza dalla collaborazione tra cui viene espressamente indicato il mancato, ingiustificato, rispetto dell’impegno assunto con lo studente con disabilità anche per una sola volta;
- Non si parla più di “contratto” di collaborazione ma di “atto unilaterale di impegno”;
- Il rimborso spese orario per chi supporta studenti con disabilità è portato a 12 Euro l’ora;

DATO ATTO che, come illustrato nella relazione del dirigente:

- l’incremento a € 12,00 ad ora per il rimborso spese dei collaboratori che supportano colleghi e colleghe con disabilità è condizionato dalla modifica, richiesta con nota ERSU prot. n. 5094 del 21 luglio 2020, del Regolamento dell’università in precedenza citato,
- lo svolgimento di attività nelle giornate di domenica è subordinato alla verifica della sussistenza della necessaria copertura assicurativa per i collaboratori;
- a regime, per lo svolgimento delle attività come disciplinate a seguito delle modifiche proposte saranno necessari all’interno del bilancio dell’Ersu almeno € 48.000,00 annui;

VISTE le integrazioni al regolamento sopra citato, predisposte dall’Ufficio Alloggi e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

VISTO lo schema di impegno unilaterale allo svolgimento di collaborazione studentesca a tempo parziale per il supporto agli studenti e studentesse con disabilità nell’ambito dell’ERSU Cagliari (allegato 2);

RITENUTO di approvare le suddette integrazioni e schema di impegno unilaterale;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n. 11 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “Decreto Legislativo n. 118/2011, approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022”, divenuta esecutiva a termini di legge;

VERIFICATA la necessaria copertura finanziaria;

ACQUISITO il parere di legittimità reso ai sensi dell'Articolo 5 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14, dal Direttore Generale

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di:


1. approvare le modifiche al Regolamento in materia di collaborazioni studentesche (allegato 1);
2. di approvare lo schema di impegno unilaterale (allegato 2);
3. di dare atto che l'incremento a 12,00 Euro l'ora del rimborso spese per i collaboratori che prestano supporto agli studenti e studentesse con disabilità sarà reso operativo solo a seguito della modifica del Regolamento dell'Università citato nelle premesse in quanto competente a disciplinare la materia;
4. di dare atto che per garantire il servizio a regime saranno necessari € 48.000,00 annui;
5. di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda a dare attuazione alla presente deliberazione, disponendo tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia della presente deliberazione è trasmessa all'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport per il controllo di legittimità e di merito previsto dalla L.R. n. 14/95.

Copia della deliberazione è trasmessa ai Direttori di Servizio.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Raffaele Sundas



IL PRESIDENTE

Ing. Michele Camoglio



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2020

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Approvazione modifiche al Regolamento in materia di collaborazioni studentesche - Iniziative per il miglioramento dei servizi per gli studenti e studentesse con disabilità”*;

VISTI tutti gli atti istruttori

ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14.

II DIRETTORE GENERALE

Ing. Raffaele Sundas



REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO DEGLI STUDENTI COLLABORATORI PRESSO L'ERSU DI CAGLIARI

Art. 1 Finalità

L'Ersu di Cagliari, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, come stabilito dalla Legge Regionale n. 37 del 14 settembre 1987 promuove l'accesso e facilita la frequenza dei corsi universitari, post - universitari e d'istruzione superiore; permette il raggiungimento dei più alti gradi d'istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli, rimuovendo gli ostacoli d'ordine economico e sociale che a ciò si frappongono; favorisce l'orientamento verso facoltà, istituti d'istruzione superiore, corsi post - universitari le cui materie d'insegnamento siano coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con la realtà produttiva e sociale della Sardegna.

La realizzazione di tali finalità avviene anche attraverso le forme di collaborazione degli studenti alle proprie attività così come previsto dall'art. 4, comma 17, del DPCM 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390". Tali forme di collaborazione si realizzano attingendo alle graduatorie predisposte dalle università per le attività a tempo parziale degli studenti ora disciplinate dal D.LGS. 29 marzo 2012, n. 68.

Considerato che la disciplina delle forme di collaborazione compete, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del citato D.LGS. 68/2012, in generale alle Università con esclusione, in ogni caso, di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative, il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 4, comma 17, del DPCM 9 aprile 2001 citato che prevede che le forme di collaborazione di cui sopra siano realizzate dagli "organismi regionali" con propri fondi e modalità.

Art. 2 Destinatari

Gli studenti collaboratori sono individuati dalle graduatorie all'uopo stilate dall'Ateneo sulla base della richiesta numerica presentata dal Servizio Ersu competente per il personale, attraverso l'Ufficio individuato dal Direttore del Servizio medesimo, previa valutazione delle risorse disponibili in bilancio e dando priorità alle necessità espresse dal Servizio competente per gli interventi a favore degli studenti.

Gli studenti da destinare alle attività di cui all'art. 3, punto 4, del presente regolamento sono selezionati tra coloro che hanno espresso specifica opzione per l'aiuto a studenti con disabilità e solo in subordine tra gli altri.

Nel caso di indisponibilità o esaurimento delle predette graduatorie L'Ersu potrà attingere dagli elenchi delle graduatorie delle borse di studio per l'anno accademico di riferimento degli studenti idonei non beneficiari, iscritti ad anni successivi al primo. Gli aventi diritto saranno ordinati in una lista nominativa unica, in base ai seguenti parametri, rilevati dalle suddette graduatorie:

- Rapporto tra il numero di annualità o crediti dichiarati per la borsa di studio e il numero delle annualità previste nel piano di studi ufficiale per gli anni accademici precedenti a quello cui si riferisce la domanda o crediti nella misura di 60 per ogni anno frequentato;
- media dei voti riportati;
- valore Isee.

Art. 3 Attività

L'attività di collaborazione può riguardare

1. sale studio e biblioteche;
2. attività culturali;

3. attività di front office consistenti in supporto e informazione agli utenti per l'accesso ai servizi erogati;
4. supporto agli studenti e studentesse diversamente abili ospiti delle Case dello Studente
5. altre attività di supporto connesse ai servizi globalmente resi dall'ERSU.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 11 del D.LGS. 68/2012, le attività di cui sopra non possono mai configurare responsabilità amministrativa, non danno luogo ad alcuna valutazione per i pubblici concorsi né possono configurarsi come un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

Per quanto indicato dal comma precedente, le attività di supporto di cui al punto 4 consistono esclusivamente nell'accompagnamento degli studenti e delle studentesse beneficiari presso i luoghi di svolgimento della didattica (lezioni, esami, ecc.), presso le mense dell'ERSU e presso i luoghi di studio (sale studio, biblioteche, ecc.) e in altre attività di supporto correlate al diritto allo studio (ad esempio, supporto per ricerche bibliografiche, per il riordino di appunti, supporto per l'accesso ai servizi universitari e dell'ERSU). Tali attività, di contro, non possono mai consistere in compiti per i quali sono richieste specifiche competenze professionali, quali, a titolo esemplificativo, quelle di carattere socio-assistenziale o socio-sanitario, e non possono riguardare il supporto a studenti e studentesse non autosufficienti.

Nel caso di attività di supporto di cui al più volte citato punto 4 ogni studente collaboratore viene assegnato, all'atto della sottoscrizione dell'impegno unilaterale di cui all'art. 5 o in un momento successivo, ad uno studente o studentessa diversamente abile cui fornirà supporto per tutta la durata della collaborazione. L'assegnazione può essere modificata con il consenso di tutti i soggetti coinvolti.

L'impegno orario, nel limite massimo legale di 200 ore, deve essere concordato preliminarmente con il responsabile dell'Ufficio di destinazione.

Tutte le attività possono essere ordinariamente svolte dal lunedì al sabato, con la possibilità di prevedere, per le sole attività di supporto di cui al precedente punto 3, lo svolgimento di attività anche la domenica.

In ogni caso l'ERSU garantisce al collaboratore idonea copertura assicurativa contro gli infortuni eventualmente occorsi durante le attività ordinarie dal lunedì al sabato e la domenica ove richieste.

Nel caso dei servizi di supporto di cui al precedente punto 4 l'orario dell'attività dovrà essere concordato con lo studente richiedente il servizio, con calendari settimanali e secondo le specifiche indicazioni che verranno fornite dal responsabile dell'Ufficio Alloggi. Degli orari concordati viene data evidenza formale.

Fermo restando il limite delle 200 ore, nel caso di comprovate esigenze di servizio, autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio di destinazione, le quattro ore giornaliere previste dal regolamento dell'Università potranno essere superate dandone evidenza con nota trasmessa all'Ufficio competente ai sensi dell'art. 2.

Art. 4 Modalità di assegnazione

L'Ufficio competente ai sensi del precedente articolo riceve le note dei Direttori dei Servizi che necessitano di attivare le collaborazioni studentesche con l'indicazione del numero, delle attività principali che dovranno svolgere e del periodo richiesto.

Dopo un primo contatto telefonico con i potenziali collaboratori l'Ufficio stila la lista nominativa da trasmettere ad ogni singolo Direttore che ha presentato richiesta.

In assenza di risorse finanziarie tali da soddisfare tutte le richieste dei Direttori sarà data priorità alle richieste inerenti le collaborazioni necessarie per il Servizio competente per gli interventi per gli studenti e tra queste a quelle dedicate al servizio di supporto per studenti e studentesse con disabilità.

Ogni Responsabile dell'Ufficio di destinazione contatterà i collaboratori individuati per fissare un colloquio conoscitivo e attitudinale finalizzato all'attivazione della collaborazione che verrà formalizzata a cura dell'Ufficio di cui sopra.

Il colloquio relativo al servizio di accompagnamento avrà anche carattere motivazionale e si svolgerà alla presenza dello studente o studentessa con disabilità interessato/a.

Qualora il collaboratore individuato, senza giustificato motivo, non si presenti al colloquio o, successivamente, alla sottoscrizione dell'atto di impegno unilaterale o presso l'Ufficio di destinazione, sarà automaticamente e con mera comunicazione di presa d'atto considerato rinunciatario a tutti gli effetti.

Art. 5 Atto unilaterale di impegno

Come previsto dal regolamento dell'Università la collaborazione si configura con un atto unilaterale di impegno che prevede i seguenti contenuti:

- Dati anagrafici dello studente o della studentessa;
- attività di massima previste per il collaboratore con l'impegno di questi a garantirle attenendosi alle indicazioni del Responsabile dell'Ufficio di destinazione
- indicazione dell'Ufficio e del relativo responsabile presso il quale avverrà l'attività di collaborazione;
- Indicazione del corrispettivo previsto quale rimborso nei termini di cui al presente regolamento;
- indicazione del limite massimo complessivo di 200 ore da espletarsi dal lunedì al sabato e, per il solo servizio di accompagnamento agli studenti e studentesse con disabilità, dal lunedì alla domenica;
- impegno giornaliero massimo di 4 ore, salvo deroga secondo il presente regolamento, con impegno a rispettare gli orari concordati secondo il presente regolamento;
- clausola di decadenza della collaborazione nel caso in cui lo studente non rispetti gli impegni presi o si verificano delle mancanze e dei fatti tali da giustificarne la conclusione;
- indicazione della copertura assicurativa a carico dell'Università;
- espressa menzione dell'obbligo di osservanza del codice di comportamento valido per il personale dell'ERSU per le parti compatibili con la natura della collaborazione;
- espressa accettazione del presente regolamento ed impegno a rispettarlo.

Art. 6 Rimborso attività di collaborazione

Agli studenti collaboratori compete un rimborso spese di € 10,00 l'ora.

Tale rimborso è maggiorato a € 12,00 l'ora per coloro che svolgono le attività di cui al punto 4 dell'art. 3 del presente regolamento in quanto, ai sensi dell'art. 11 del regolamento dell'Università, rientrano nelle attività di sostegno a studenti con disabilità.

Tale corrispettivo è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche (art. 11 c. 3 del D.lgs. 68/2012).

Il pagamento di tale corrispettivo avverrà dietro idonea certificazione dell'attività svolta da parte del responsabile dell'Ufficio presso cui lo studente o la studentessa sono stati assegnati.

Nel caso in cui il collaboratore non presti servizio per tutte le 200 ore per decadenza dal diritto di svolgimento dell'attività o per altro motivo sarà corrisposto l'importo corrispondente alle ore di servizio effettivamente svolte.

Il pagamento del compenso è effettuato da parte del Servizio competente previa ricezione dell'attestazione del regolare svolgimento dell'attività.

Art. 7 Decadenza e conclusione anticipata della collaborazione

Lo studente o la studentessa decadono dallo svolgimento della collaborazione nei casi previsti dal regolamento dell'Università:

- rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede;
- conseguimento titolo di studio del corso di laurea al quale si è iscritti ad eccezione di quegli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale che conseguono il titolo durante lo svolgimento dell'attività di collaborazione e risultino iscritti sub condizione a un corso di laurea specialistica/magistrale biennale;
- passaggio dall'impegno didattico a tempo pieno all'impegno didattico a tempo parziale;
- responsabilità in fatti o comportamenti che abbiano provocato turbativa o pregiudizio alla funzionalità della struttura;
- inadempienze nell'esecuzione della prestazione;
- altri casi previsti dal regolamento per le attività a tempo parziale dell'Università.

Ai fini di quanto sopra si precisa che:

- tra le ipotesi di trasferimento ad altra sede rientrano anche quelle temporanee derivanti dall'inserimento dello studente in un programma di mobilità internazionale (Erasmus o simili);
- tra i fatti o comportamento che possono provocare turbativa o pregiudizio alla funzionalità della struttura rientrano anche sopravvenute situazioni di incompatibilità.

Si precisa inoltre che tra le inadempienze nell'esecuzione della prestazione rientrano in ogni caso:

- la mancata presentazione, senza giustificazione, presso la struttura di assegnazione per un periodo continuativo di almeno tre giorni o di cinque non continuativi;
- Il mancato rispetto, anche per una sola volta, del calendario concordato con lo studente o la studentessa con disabilità nell'ambito della programmazione settimanale, senza giustificazione e/o senza debito preavviso;
- L'interruzione dell'attività senza giustificato motivo per più di due volte anche non consecutive;
- L'accertata incapacità/inidoneità del collaboratore nell'espletare i compiti affidati.

La malattia dello studente collaboratore giustifica la sospensione dell'attività a condizione che questi ne dia immediata comunicazione al responsabile dell'Ufficio di destinazione indicando la durata del periodo di assenza. Al rientro dal periodo di malattia, lo studente ha diritto a svolgere tutte le ore di collaborazione residue.

Il responsabile della struttura può inoltre autorizzare la sospensione della collaborazione, per un periodo non superiore ai 15 giorni anche non continuativi, nel caso in cui lo studente sia impossibilitato per gravi e documentati motivi a svolgere l'attività di collaborazione (quali, ad esempio, motivi accademici o familiari). Qualora allo scadere del periodo di sospensione lo studente non riattivi il rapporto di collaborazione, esso decade di diritto.

La comunicazione di decadenza è predisposta dal Responsabile dell'ufficio presso il quale l'attività è resa.

Art. 8 Obblighi del Responsabile

Il responsabile dell'Ufficio presso il quale lo studente collaboratore è chiamato a prestare le sue attività è tenuto a svolgere il colloquio di cui all'art. 4 anche allo scopo di esplicitare tutte le attività e la tipologia di impegno richiesti. Inoltre è tenuto a:

- Favorire l'inserimento dello studente collaboratore fornendo le adeguate istruzioni e disposizioni circa l'attività da svolgere;
- Verificare il rispetto dell'impegno preso dallo studente monitorando orari di svolgimento delle attività e fogli firma;
- Relazionare a fine attività il servizio reso e predisporre l'atto necessario al pagamento del compenso.

Art. 9 - Responsabilità dello studente

Lo studente è tenuto a svolgere le attività, secondo quanto indicato nel presente regolamento, nel colloquio di assegnazione e nell'atto di impegno unilaterale, con la maggior diligenza possibile, rispettando l'orario e le modalità di svolgimento stabilite dal responsabile della struttura.

L'ERSU garantisce idonea copertura assicurativa nei casi di infortunio o danni cagionati a terzi nel corso dell'espletamento delle attività.

Art. 10 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al Dlgs 29 marzo 2012 n. 68 e al Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle attività a tempo parziale nonché al Dpcm 9 aprile 2001 e smi.

Allegato 2 alla Delibera del CdA n. 34 del 30 luglio 2020

**IMPEGNO UNILATERALE ALLO SVOLGIMENTO DI COLLABORAZIONE STUDENTESCA A TEMPO PARZIALE
PER IL SUPPORTO AGLI STUDENTI E STUDENTESSE CON DISABILITA' NELL'AMBITO DELL'ERSU CAGLIARI.**

In data _____ nella sede Amministrativa dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari, Corso Vittorio Emanuele n. 68 – CAP 09124 Cagliari, alla presenza del funzionario

PREMESSO CHE

- Il Decreto del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 recante disposizioni sull' "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" e, nello specifico, l'art. 4, comma 17 prevede, testualmente "gli organismi regionali di gestione possono realizzare, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 13";
- Il D. Lgs. n. 68 del 29/03/2012 avente ad oggetto: "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e comma 6" prevede all'art. 11 rubricato "Attività a tempo parziale degli studenti" "Le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto allo studio, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, resi anche dai collegi non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami e di quelli inerenti all'assunzione di responsabilità amministrative;
- l'Università degli Studi di Cagliari ha adottato con Decreto Rettorale n. 60 del 20/10/2016, il Regolamento per lo svolgimento delle attività a tempo parziale - A.A. 2018/2019;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____ l'Ente ha approvato il *"Regolamento per l'impiego di studenti collaboratori nelle attività dell'Ersu di Cagliari"*, prevedendo di usufruire delle graduatorie predisposte dall'Università degli Studi di Cagliari;
- l'Università degli Studi di Cagliari ha approvato, con Decreto Rettorale n. _____ del _____ le graduatorie definitive degli studenti aspiranti lo svolgimento di collaborazioni studentesche per l'A.A.2020/2021;
- con nota dell'ERSU prot. _____ del _____ il Responsabile dell'Ufficio Alloggi ha formalizzato l'esigenza di acquisire numero _____ studenti collaboratori cui affidare il servizio di supporto agli studenti e studentesse con disabilità alloggiati presso la Casa dello Studente di via Trentino;
- con nota ns. prot. n. _____ del _____ l'ERSU ha chiesto all'Ateneo di Cagliari di designare n. _____ studenti o studentesse inseriti nelle succitate graduatorie definitive per lo svolgimento delle collaborazioni A.A. _____ tra cui è risultato lo studente/studentessa di seguito individuato;
- con nota prot. _____ del _____ (acquisita agli atti con ns. prot. n. _____ del _____) l'Ateneo di Cagliari ha comunicato a questa amministrazione l'elenco contenente i nominativi di n. _____ studenti presenti nelle summenzionate graduatorie, per lo svolgimento delle collaborazioni studentesche A.A.-2020/2021, per un totale di ore _____ complessive;

LO STUDENTE/STUDENTESSA

_____ nato/a il _____ a _____ e residente in
_____ via _____, C.F.
_____, di seguito denominato "studente" o "studentessa",

SI IMPEGNA NEI CONFRONTI

dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, di seguito denominato Ersu, con sede in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II n. 68, CAP 09124, Codice Fiscale numero 80018410920, P.IVA 01031570920,

allo svolgimento di n. 200 ore di collaborazione a tempo parziale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs. n. 68 del 29/03/2012 e secondo quanto di seguito precisato.

Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e lo studente/studentessa dichiara di averne piena conoscenza.

Attività previste

Lo studente/studentessa dichiara di avere svolto in data _____ un colloquio motivazionale alla presenza dello studente/studentessa con disabilità _____ e della Responsabile dell'Ufficio nel quale ha preso piena contezza dell'impegno assunto con la sottoscrizione del presente atto.

Lo studente/studentessa si impegna in particolare e sotto la propria responsabilità a svolgere l'attività di collaborazione consistente nel supporto al suddetto studente/studentessa con disabilità (d'ora in poi "beneficiario/a") consistente nello svolgimento delle seguenti attività di massima:

- accompagnamento presso i luoghi di svolgimento della didattica (lezioni, esami, ecc.), presso altri luoghi di studio (sale studio, biblioteche, ecc.) e presso le mense dell'ERSU o presso gli Uffici ERSU e Universitari;
- supporto per altre attività correlate al diritto allo studio, comprese le attività amministrative necessarie per l'accesso ai servizi universitari e dell'ERSU;
- altre attività di supporto all'occorrenza concordate con il beneficiario/a del servizio.

La persona del beneficiario/a potrà essere variata con il consenso di tutti i soggetti coinvolti.

Lo studente/studentessa dichiara di essere comunque consapevole che le suddette attività non possono mai consistere in compiti per i quali sono richieste specifiche competenze professionali, quali, a titolo esemplificativo, quelle di carattere socio-assistenziale o socio-sanitario.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che l'accompagnamento potrà comportare l'utilizzo dei mezzi pubblici a proprie spese mentre l'utilizzo di mezzi di trasporto privati non è in alcun modo autorizzato dall'ERSU e, pertanto, resta sotto l'esclusiva responsabilità dello studente/studentessa.

Lo studente/studentessa si impegna per lo svolgimento delle attività a fare riferimento all'Ufficio Alloggi cui è assegnato nella persona della Responsabile Dott.ssa Michela Muroni con sede presso la Casa dello Studente di Via Trentino.

Lo studente/studentessa dichiara di avere piena conoscenza del *“Regolamento per l’impiego di studenti collaboratori nelle attività dell’Ersu di Cagliari”* (d’ora in poi *“Regolamento ERSU”*) approvato con deliberazione del CDA n. ____ del_____, di accettarlo integralmente senza alcuna riserva e di impegnarsi a rispettarlo.

Tempi di svolgimento

Lo studente/studentessa si impegna a svolgere le attività a far data dal _____ sino al raggiungimento del monte massimo di 200 ore. Le ore svolte saranno documentate nel rispetto di quanto stabilito dalla Responsabile dell’Ufficio e di norma tramite fogli firma.

Lo studente/studentessa si impegna a garantire che il suddetto monte ore sia distribuito dal lunedì alla domenica secondo un calendario settimanale concordato con il beneficiario/a, secondo le indicazioni della Responsabile dell’Ufficio Alloggi, che comporti lo svolgimento sino a 4 ore di attività giornaliere che potranno essere incrementate a 5 in casi particolari previa autorizzazione della Responsabile dell’Ufficio medesimo.

Lo studente/studentessa conseguentemente si impegna a garantire gli orari concordati e si impegna a comunicare con congruo preavviso al beneficiario/a e alla Responsabile dell’Ufficio eventuali impedimenti sopravvenuti.

Lo studente/studentessa dichiara a tale proposito di essere consapevole del fatto che il mancato rispetto, senza giustificato motivo e/o congruo preavviso, del calendario e degli orari concordati, anche per una sola volta, comporta la decadenza della collaborazione con le conseguenze previste dal Regolamento ERSU in precedenza citato.

Rimborso spese

Lo studente/studentessa dichiara di accettare che lo svolgimento delle attività, che ai sensi di legge in alcun modo costituisce un rapporto di lavoro, sarà compensato con una somma a titolo di rimborso spese di euro 12,00 per ogni ora effettivamente svolta e documentata, esente dalla imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche (art. 11, comma 3 del D.lgs. n. 68/2012) e che null’altro sarà dovuto ad alcun titolo da parte dell’ERSU Cagliari o del beneficiario/a.

Il pagamento del rimborso sarà liquidato in una unica soluzione, al termine della collaborazione e sarà disposto entro trenta giorni successivi alla data di presentazione della richiesta inoltrata dallo studente collaboratore, previa verifica ed accertamento del regolare svolgimento della collaborazione attestato dal Responsabile dell’Ufficio presso cui le attività sono state svolte.

La richiesta di pagamento deve essere presentata dallo studente/studentessa sull’apposita modulistica predisposta dall’Ente.

Sospensione delle attività e decadenza

Lo studente/studentessa dichiara di conoscere e accettare senza riserva le ipotesi e condizioni di sospensione dell'attività e di decadenza della collaborazione previste dal Regolamento ERSU e pertanto in particolare, ma non esclusivamente, ai sensi dello stesso si impegna a:

- prestare le proprie attività personalmente con l'esclusione di qualunque forma di collaborazione o sostituzione da parte di terzi;
- svolgere le attività con diligenza e puntualità e nell'osservanza delle disposizioni impartite dalla Responsabile dell'Ufficio di assegnazione;
- prestare piena e fattiva collaborazione anche nei casi in cui sia necessaria una rimodulazione degli orari e/o degli impegni assunti per obiettive ragioni connesse all'espletamento delle attività;
- rispettare gli orari previsti e comunicare con congruo preavviso eventuali imprevisti;
- comunicare immediatamente impedimenti o situazioni che rendano impossibile la prosecuzione delle attività nel pieno rispetto degli impegni assunti;
- rispettare il codice di comportamento dei dipendenti dell'ERSU approvato con D.G.R. n. 3/7 del 31 gennaio 2014, per quanto compatibile con l'attività di collaborazione, di cui ha piena contezza.

Norme sulla privacy

Nell'ambito delle attività regolate dal presente impegno lo studente/studentessa collaboratore, si impegna alla riservatezza con riguardo a dati personali e informazioni di cui potrebbe venire fortuitamente a conoscenza nello svolgimento delle stesse e non è in ogni caso autorizzato ad effettuare alcun trattamento degli stessi.

Con la sottoscrizione del presente impegno lo studente/studentessa dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy allegata [DA PREDISPORRE SULLA BASE DI QUELLA STANDARD].

Lo/la studente/studentessa